




Osservatorio del Mercato del Lavoro e della Formazione professionale in Lombardia

Soglie per operatore DUL Fase IV

Aggiornamento al documento metodologico per l'assegnazione e
la determinazione periodica delle soglie nell'ambito del sistema
dotale 2020 - 2021

Codice 1912010OSS

Maggio 2021



Soglie per operatore DUL Fase IV

Aggiornamento del documento metodologico per l'assegnazione e la determinazione periodica delle soglie nell'ambito del sistema dotale 2020 - 2021

Promosso da U.O. Supporto alle politiche e sistemi informativi nell'ambito del Piano triennale delle attività 2019-2021

(Codice PoliS-Lombardia: 191201OSS)

PoliS-Lombardia

Dirigente di riferimento: Giampaolo Montaletti

Gruppo di progettazione: Giampaolo Montaletti, PoliS-Lombardia; Simonetta Guzzo, PoliS-Lombardia.

Pubblicazione non in vendita.

Nessuna riproduzione, traduzione o adattamento
può essere pubblicata senza citarne la fonte.

Copyright® PoliS-Lombardia

PoliS-Lombardia

Via Taramelli, 12/F - 20124 Milano

www.polis.lombardia.it

INDICE

Introduzione	5
1. Obiettivi ed elementi chiave del modello	6
2. Definizione delle soglie di spesa per operatore	6
2.2 Meccanismo di funzionamento delle soglie	7
2.3 Le verifiche periodiche e le coorti di destinatari.....	7
2.4 L'obiettivo minimo di rendimento	8
2.5 La redistribuzione delle soglie non utilizzate.	8
3. Criteri per la determinazione periodica delle soglie	9
3.1 Componente di presa in carico	9
3.2 Componente di efficacia	10
3.3 La determinazione delle soglie	10
3.4 Assegnazione iniziale della soglia.....	11
4 Determinazione quote aggiuntive.....	12
4.1 Parametro A.....	12
4.1.1 Definizione del cluster degli operatori accreditati ai servizi al lavoro	12
4.2 Parametro B.....	13
4.3 Risorse finanziarie.....	13
5 Gli operatori accreditati	13
5.1 Gli operatori pubblici	14
6. Overbooking controllato	14
7. Aggiornamento del sistema	14

Introduzione

Regione Lombardia con DGR n. X/959 del 12 dicembre 2018 ha dato attuazione alla terza fase di Dote Unica Lavoro Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. L'allegato 3 approva il documento metodologico "Soglie per operatore DUL Fase III".

Il documento metodologico relativo ai meccanismi per la determinazione della soglia per operatore è stato successivamente oggetto di modifiche, con DGR XI/1533 del 15 aprile 2019, DGR XI/2462 del 18 novembre 2019 e DGR XI/3470 del 5 agosto 2020, a seguito di interventi correttivi determinati dai mutati scenari normativi.

Alla luce delle attuali condizioni del mercato, si ritiene necessario apportare alcuni interventi di potenziamento dei meccanismi di determinazione delle soglie di spesa degli operatori che rispondano all'obiettivo di mettere gli operatori in condizione di incrementare la propria capacità di presa in carico e quindi favorire l'accesso alla misura per garantire una maggiore copertura del target.

A tal fine, gli interventi di adeguamento riguardano l'introduzione di due quote aggiuntive alla soglia operatore:

- una quota da assegnare agli operatori di piccole dimensioni per ogni risultato rendicontato positivamente nelle fasce 2, 3 e 4 (parametro A);
- una quota pari ad almeno € 100.000,00 agli operatori che hanno una incidenza dei risultati rendicontati positivamente pari o superiore al 2% rispetto a quelli rendicontati positivamente in un mese da tutti gli operatori (parametro B).

Questi due parametri sono misurati ogni mese sui risultati del mese precedente e concorrono ad aggiornare la soglia di spesa degli operatori.

Il documento riprende il metodo di definizione delle nuove soglie per operatore, intese come soglie di spesa (e non come assegnazione formale di risorse) all'interno delle quali l'operatore accreditato al lavoro attiva le Doti, ed illustra gli elementi di novità sopra elencati.

1. Obiettivi ed elementi chiave del modello

Gli obiettivi chiave dell'assegnazione delle soglie agli operatori accreditati ai servizi al lavoro restano confermati e sono:

- definire le quote entro cui ogni operatore può effettuare le prese in carico per controllare e valutare l'andamento della misura;
- valorizzare gli operatori più virtuosi: a fronte di risorse finanziarie limitate, il sistema consente di attuare dei meccanismi di "premialità" e di "sanzione" sulla base del comportamento degli operatori valutato rispetto alle loro performance.

Tale modello definisce delle soglie di uso delle risorse pubbliche entro cui l'operatore deve operare, soggette a valutazione e rideterminazione periodica per tutta la durata dell'avviso.

Gli elementi chiave del sistema si confermano essere:

- l'analisi e valutazione di coorti sul contingente di prese in carico, riferite ai sei mesi antecedenti la valutazione;
- la pianificazione delle quote di risorse finanziarie da immettere nella misura, collegata ai momenti di verifica;
- l'introduzione di un "obiettivo minimo di rendimento" comune a tutti gli operatori;
- la definizione di un'unica regola per l'applicazione del meccanismo di rideterminazione delle soglie, basata sulle prese in carico e le performance.

2. Definizione delle soglie di spesa per operatore

Regione Lombardia, in fase d'attuazione della Dote Unica Lavoro Fase IV, assegna agli operatori accreditati per i servizi al lavoro una soglia di spesa.

La determinazione delle soglie si articola in una assegnazione iniziale, a cui seguono verifiche periodiche.

I dati per l'assegnazione e le successive determinazioni delle soglie prendono come riferimento tutte le fasce di profilazione (Fascia 1 "Bassa intensità di aiuto", Fascia 2 "Media"; Fascia 3 "Alta" e Fascia 4 "Molto Alta"), a cui viene dato un peso legato a dei fattori conseguenti le modifiche della misura nel suo complesso.

I **criteri** per l'assegnazione e la rideterminazione delle soglie sono due e sono la componente di presa in carico e la componente di efficacia.

Nella revisione del modello viene maggiormente valorizzata la presa in carico nella valutazione degli operatori, stabilendo di incrementare il peso delle prese in carico da 30% a 50% e ridurre il peso delle ricollocazioni da 70% a 50%. I pesi delle due componenti risultano come segue:

- **componente di presa in carico:** 50% delle risorse da assegnare riconosciuta agli operatori che hanno effettuato maggiori prese in carico dei soggetti nelle fasce 1, 2, 3 e 4;
- **componente di efficacia:** il 50% delle risorse da assegnare riconosciuta agli operatori che hanno ottenuto maggiori ricollocazioni dei destinatari delle fasce 1, 2, 3 e 4.

2.2 Meccanismo di funzionamento delle soglie

L'operatore può prendere in carico persone fino al valore della sua soglia.

L'operatore può monitorare l'andamento delle risorse assegnate attraverso un contatore sul sistema informativo.

Ogni dote avviata fa scalare l'importo richiesto nei PIP di ogni Dote dal contatore dell'operatore che effettua la presa in carico.

Quando il valore della dote rendicontata è inferiore al valore iniziale richiesto nel PIP, la differenza viene imputata alle risorse stanziare complessivamente e non alla soglia del singolo operatore.

2.3 Le verifiche periodiche e le coorti di destinatari

Regione Lombardia verifica il livello complessivo delle assegnazioni raggiunto dagli operatori che partecipano all'Avviso per assicurare la copertura finanziaria e la continuità dei servizi erogati ai destinatari della misura.

Il tempo tra una verifica e l'altra passa da quattro a tre mesi per consentire un aggiornamento costante e più tempestivo delle soglie al fine di garantire continuità nelle prese in carico.

La base dati per le verifiche è rilevata il mese antecedente rispetto a quello di immissione delle risorse.

Ai fini della valutazione, per le fasce 2, 3 e 4 vengono presi in considerazione i servizi di accompagnamento al lavoro, accompagnamento all'avvio di impresa e promozione e accompagnamento al tirocinio (quest'ultimo, soltanto per la fascia 4 e in alternativa al servizio di accompagnamento al lavoro) positivamente rendicontati, indipendentemente dallo status amministrativo in cui si trovano le doti al momento della rilevazione. Per la fascia 1, viene presa in considerazione la positiva rendicontazione della Comunicazione obbligatoria (COB) o della P.IVA/numero di iscrizione alla CCIAA.

Oltre a ciò, viene preso in considerazione anche il rapporto tra le prese in carico in fascia 1, 2, 3 e 4 e le relative comunicazioni obbligatorie di avviamento al lavoro della durata pari o superiore a 90 giorni (incluse le proroghe e le trasformazioni) con data di avviamento inclusa nell'arco di durata della Dote.

Le verifiche vengono realizzate su **coorti**. Per coorte si intende il gruppo di destinatari presi in carico in uno specifico arco di tempo. Le analisi sulle coorti consentono di valutare le doti per le quali è trascorso un tempo sufficiente per realizzare il percorso di inserimento lavorativo.


Nelle prime tre verifiche la durata di ciascuna coorte era di quattro mesi, con la revisione del modello le coorti passano da quattro a tre mesi.

Le verifiche prendono in considerazione le prese in carico avvenute nella coorte di riferimento e le relative ricollocazioni avvenute entro la data di rilevazione dei dati.

Ad ogni ulteriore verifica vengono aggiunti al gruppo le persone prese in carico nelle successive coorti e vengono valutate le relative ricollocazioni. In questo modo ogni verifica prende in considerazione tutte le doti prese in carico dall'inizio della misura fino alla nuova coorte.

A titolo esemplificativo si riporta una rappresentazione delle prossime verifiche, per coorti:

Figura 1: Quarta verifica



2.4 L'obiettivo minimo di rendimento

Il meccanismo di determinazione delle soglie prevede come primo step il raggiungimento dell'obiettivo minimo di rendimento, che consente agli operatori più virtuosi di accedere all'assegnazione periodica delle soglie.

La percentuale determinata per tale obiettivo è pari al 5%¹:

Obiettivo minimo di rendimento	5%
--------------------------------	----

Il calcolo per determinare l'obiettivo minimo di rendimento è dato dal rapporto delle ricollocazioni (così come definite al par. 2.3)² sulle prese in carico nelle fasce 1, 2, 3 e 4, calcolato per ogni singolo operatore:

$$\frac{Rf1_i + Rf2_i + Rf3_i + Rf4_i}{Pf1_i + Pf2_i + Pf3_i + Pf4_i}$$

Solo gli operatori che hanno raggiunto e/o superato tale obiettivo partecipano alla verifica per la determinazione della nuova soglia.

Gli operatori che non hanno raggiunto l'obiettivo minimo di rendimento potranno operare fino al raggiungimento della loro soglia disponibile, al netto del meccanismo di redistribuzione di cui sotto (par. 2.5).

Nel caso la soglia sia stata utilizzata completamente, gli operatori potranno proseguire le attività relative alle doti prese in carico, al fine di raggiungere l'obiettivo minimo di rendimento e partecipare alla successiva verifica.

2.5 La redistribuzione delle soglie non utilizzate.

In occasione di ogni verifica periodica una quota della soglia non utilizzata dal singolo operatore pari al 50% viene sottratta alla sua soglia massima.

Percentuale di redistribuzione	50%
--------------------------------	-----

Tutte le quote sottratte vengono aggiunte alle nuove risorse programmate da riassegnare agli operatori in base allo stesso criterio usato per la determinazione delle soglie, come illustrato nel successivo par. 3.

Gli operatori che hanno ricollocato meno del 5% delle persone prese in carico (obiettivo minimo di rendimento) non partecipano alla distribuzione di tali risorse.

Il sistema informativo, il giorno in cui vengono rilevati i dati per effettuare i calcoli³, sottrae in automatico dalla quota di risorse non utilizzate di ogni operatore il 50% delle risorse, al fine di evitare che siano utilizzate nel tempo che intercorre tra la data della verifica e l'esito della verifica stessa.

¹ La percentuale è stata calcolata sulle stime basate sui dati DUL II Fase al 31.08.2018.

² Concorrono al calcolo del raggiungimento dell'obiettivo minimo di rendimento anche le comunicazioni obbligatorie di avviamento al lavoro della durata di 90 giorni (incluse le proroghe e le trasformazioni) con data di avviamento inclusa nell'arco di durata della Dote

³ Come indicato nel par. 2.3, i dati vengono rilevati il mese antecedente a quello di assegnazione delle nuove soglie.

Qualora la quota sia stata saturata prima della verifica, il sistema non sottrae il 50%, ma l'operatore parteciperà alla redistribuzione e definizione della nuova soglia solo in caso abbia raggiunto l'obiettivo minimo di rendimento.

3. Criteri per la determinazione periodica delle soglie

Le risorse da assegnare in occasione delle verifiche periodiche sono determinate dalla programmazione regionale.

A tali risorse si aggiungono la quota derivante del 50% delle soglie non utilizzate dagli operatori e la quota derivante dalle soglie non utilizzate dagli operatori non più accreditati al momento della verifica, tali quote sono quantificate in occasione di ogni verifica.

L'assegnazione delle risorse complessivamente disponibili per la determinazione delle nuove soglie avviene con l'applicazione di due criteri:

- **componente di presa in carico:** pari al 50% delle risorse da assegnare, riconosciuta agli operatori che hanno effettuato maggiori prese in carico dei soggetti nelle fasce 1, 2, 3 e 4;
- **componente di efficacia:** pari al 50% delle risorse da assegnare, assegnata agli operatori che hanno ottenuto maggiori ricollocazioni dei destinatari delle fasce 1, 2, 3 e 4.

Per il calcolo delle componenti di cui sopra, alle fasce viene dato un peso. Tale peso è determinato in misura uguale per ogni fascia, mantenendo all'interno di ogni fascia un peso relativo del 50% alla presa in carico e del 50% alla ricollocazione.

Ai nuovi accreditati è assegnata la soglia in ingresso pari a € 50.000.

Per ogni operatore i la quota di risorse stanziate (Q_i) è determinata come:

$$Q_i = Quota_{carico-i} + Quota_{efficacia-i}$$

3.1 Componente di presa in carico

La componente di presa in carico è calcolata sulle prese in carico nelle fasce 1, 2, 3 e 4 effettuate da un operatore in rapporto alla somma delle prese in carico nelle medesime fasce da parte di tutti gli operatori.

La quota determinata dagli indicatori di presa in carico è definita come:

$$Quota_{carico-i} = (\alpha QF1_i + \beta QF2 + \gamma QF3_i + \delta QF4)$$

α, β, γ e δ , rappresentano il peso della componente legata alla presa in carico stabilito come segue:

$$\alpha = 0,125$$

$$\beta = 0,125$$

$$\gamma = 0,125$$

$$\delta = 0,125$$

Complessivamente la componente di presa in carico pesa 0,50.

QFn_i è il rapporto fra numero C di persone prese in carico dall'operatore i sul totale delle persone prese in carico nelle fasce 1, 2, 3 e 4 da tutti gli operatori:

$$QFn_i = \frac{CFn_i}{\sum_{i=1}^n C F n_i}$$

3.2 Componente di efficacia

La componente di efficacia è calcolata sulle ricollocazioni effettuate nelle fasce 1, 2, 3 e 4 da un operatore in rapporto alla somma delle ricollocazioni nelle medesime fasce da parte di tutti gli operatori. Il peso di tale componente è pari al 50%.

La quota relativa ai risultati di efficacia è la seguente:

$$Quota_{efficacia-i} = (\epsilon RF1 + \zeta RF2 + \eta RF3 + \Theta RF4)$$

RFn è la percentuale di persone ricollocate dall'operatore sul totale dei ricollocati nelle fasce 1, 2, 3 e 4 da tutti gli operatori:

$$RFn = \frac{RFn_i}{\sum_{i=1}^n RFn_i}$$

ϵ, ζ, η e Θ rappresentano il peso delle fasce per calcolare la performance. Tali pesi sono così determinati:

$$\epsilon = 0,125$$

$$\zeta = 0,125$$

$$\eta = 0,125$$

$$\Theta = 0,125$$

3.3 La determinazione delle soglie

Le soglie per operatore in occasione di ogni verifica periodica vengono calcolate come segue:

$$Qi = (0,125 * CF1 + 0,125 * CF2 + 0,125 * CF3 + 0,125 * CF4 + 0,125 * RF1 + 0,125 * RF2 + 0,125 * RF3 + 0,125 * RF4)$$

Qi è data dalla somma delle prese in carico e delle ricollocazioni, con i rispettivi pesi per ciascuna fascia.

Determinata la quota di riferimento dell'operatore, la sua soglia è calcolata moltiplicando la quota per l'ammontare totale dei fondi disponibili Ft .

$$Soglia_i = Qi * Ft$$

dove Ft è il totale dei fondi allocati alla misura a cui possono sommarsi le risorse non utilizzate dagli operatori.

3.4 Assegnazione iniziale della soglia

La prima assegnazione è avvenuta in base alla regola generale, utilizzando i dati di Dote Unica Lavoro di cui al D.D.U.O. n. 11834 del 23 dicembre 2015 e ss.mm. ii, rilevati dall'inizio della misura al 28.10.2018.

Nel calcolo della soglia invece dei dati relativi alla fascia 4 (introdotta nella III Fase di DUL) sono stati utilizzati i dati della fascia 3plus.

I criteri e le formule per la prima assegnazione erano i seguenti:

- **componente di presa in carico (40%)**, calcolata sul numero di doti prese in carico in fascia 2, 3 e 3 plus dal singolo operatore sul numero di doti prese in carico in fascia 2, 3 e 3 plus da tutti gli operatori. Alle fasce è dato il seguente peso:
F2 10%
F3 15%
F3Plus 15%.
- **componente di efficacia (60%)** calcolata sul numero di ricollocazioni in fascia 2, 3 e 3 plus del singolo operatore sul numero di ricollocazioni in fascia 2, 3 e 3 plus di tutti gli operatori. Alle fasce è dato il seguente peso:
F2 20%
F3 30%
F3Plus 10%

In fase di prima assegnazione non è stato calcolato l'obiettivo minimo di rendimento.

Agli operatori che, a seguito della prima assegnazione, non avevano raggiunto la soglia minima stabilita in € 100.000,00, è stata loro assegnata tale soglia per consentire l'operatività.

Ai nuovi accreditati è stata riconosciuta la soglia di ingresso pari a € 100.000,00 all'avvio della misura, mentre per i nuovi accreditati che accedono alla misura in concomitanza delle successive verifiche, la quota di ingresso è pari a € 50.000.

I risultati ottenuti dagli operatori secondo quanto previsto dagli indirizzi espressi dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 677/2018 e dal DDUO 15491 del 25/10/2018 sono stati oggetto di una assegnazione specifica con DDUO 16993 del 25/11/2019.

Le risorse sono state distribuite proporzionalmente agli operatori che hanno ricollocato in fascia 3 e 3 plus, prendendo in considerazione le doti avviate a seguito del DDUO 15491 del 25/10/2018.

4 Determinazione quote aggiuntive

Oltre ai meccanismi per la determinazione delle soglie per operatore previsti nell'ambito delle verifiche trimestrali sopra descritti, vengono introdotti i seguenti parametri per il calcolo di quote aggiuntive che concorrono a determinare la soglia degli operatori:

- parametro A: quota riservata agli operatori di "Piccole" dimensioni
- parametro B: quota riservata a tutti gli operatori che raggiungono un determinato livello di risultati positivi.

Questi due meccanismi per il calcolo della quota aggiuntiva alla soglia operatore vengono applicati con cadenza mensile e prendo a riferimento le doti con risultato positivamente rendicontato nel mese precedente. Sono pertanto due meccanismi di calcolo indipendenti da quelli previsti nelle verifiche trimestrali.

4.1 Parametro A

Il primo parametro consiste nel riconoscimento di una quota fissa e differenziata per fascia per ogni dote rendicontata a risultato nelle fasce 2, 3 e 4 (ad esclusione della fascia 1) agli operatori che appartengono al cluster degli "operatori di piccole dimensioni" (par. 4.2).

Nello schema seguente viene riportato il valore riconosciuto alle doti rendicontate positivamente in base alla fascia:

Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
€ 0,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 50.000,00

Il sistema moltiplica il numero di ogni risultato positivamente rendicontato in ogni fascia per la quota stabilita, tale **quota viene aggiunta al budget dell'operatore** per consentire un maggior numero di prese in carico.

Ai fini del riconoscimento della quota aggiuntiva, per le fasce 2, 3 e 4 vengono presi in considerazione i servizi di accompagnamento al lavoro, accompagnamento all'avvio di impresa e promozione e accompagnamento al tirocinio (quest'ultimo, soltanto per la fascia 4 e in alternativa al servizio di accompagnamento al lavoro) positivamente rendicontati, indipendentemente dallo status amministrativo in cui si trovano le doti al momento della rilevazione. **Non** viene preso in considerazione il rapporto tra le prese in carico in fascia 1, 2, 3 e 4 e le relative comunicazioni obbligatorie di avviamento al lavoro della durata di almeno 90 giorni.

Il calcolo della quota aggiuntiva viene fatto ogni mese sulla base delle doti rendicontate con risultato positivo del mese precedente.

A partire dalla verifica prevista a fine maggio si introduce questo calcolo e vengono riconosciute le quote per tutti i risultati positivamente rendicontati nel mese di maggio.

A seguire ogni mese viene applicato questo meccanismo per gli operatori di piccole dimensioni rispetto ai risultati rendicontati nel mese precedente (es. a luglio vengono riconosciuti i risultati rendicontati nel mese di giugno, ad agosto quelli di luglio, etc.).

4.1.1 Definizione del cluster degli operatori accreditati ai servizi al lavoro

Gli operatori accreditati ai servizi al lavoro vengono divisi in due cluster quello dei "Grandi" e quello dei "Piccoli" operatori.

Per la composizione dei due cluster, gli operatori sono ordinati sulla base del valore decrescente della soglia operatore. Si individua la percentuale della soglia di ciascun operatore. Gli operatori che hanno una quota pari o superiore all'1% del totale appartengono al cluster degli operatori di grandi dimensioni

(costituiscono circa i 2/3 del mercato). Gli altri operatori sono quindi per esclusione appartenenti al cluster degli operatori di piccole dimensioni.

L'appartenenza ai cluster è mobile, viene verificata ogni mese prima di procedere al calcolo della quota aggiuntiva in base alle doti rendicontate con risultato positivo, ed è determinata sempre sulla base della percentuale della soglia operatore sul totale delle soglie.

Qualora l'operatore appartenente al cluster degli operatori di piccole dimensioni dovesse raggiungere la quota di risorse pari o superiore all' 1% del totale (o 0.95% per arrotondamento per eccesso) passerebbe al cluster dei grandi. Viceversa, se un operatore grande scende di quota passerà al cluster dei piccoli.

4.2 Parametro B

Il secondo parametro consiste nel riconoscere una quota a tutti gli operatori che rendicontano positivamente i risultati in fascia 2, 3 e 4 e ai quali sono ricondotte almeno il 2% delle rendicontazioni effettuate nel mese da tutti gli operatori (incidenza sul totale delle rendicontazioni mensili).

Ai fini del riconoscimento della quota aggiuntiva, per le fasce 2, 3 e 4 vengono presi in considerazione i servizi di accompagnamento al lavoro, accompagnamento all'avvio di impresa e promozione e accompagnamento al tirocinio (quest'ultimo, soltanto per la fascia 4 e in alternativa al servizio di accompagnamento al lavoro) positivamente rendicontati, indipendentemente dallo status amministrativo in cui si trovano le doti al momento della rilevazione. **Non** viene preso in considerazione il rapporto tra le prese in carico in fascia 1, 2, 3 e 4 e le relative comunicazioni obbligatorie di avviamento al lavoro della durata di almeno 90 giorni.

Il calcolo dell'incidenza dei risultati di un operatore sui risultati raggiunti da tutti gli operatori è calcolato mensilmente e vengono considerate le doti con risultato rendicontato positivamente nel corso del mese precedente a quello del calcolo.

A partire dalla verifica prevista a fine maggio si introduce questo calcolo e vengono riconosciute le quote per tutti i risultati positivamente rendicontati nel mese di maggio.

A seguire ogni mese viene applicato questo meccanismo per tutti gli operatori rispetto ai risultati rendicontati nel mese precedente (es. a luglio vengono riconosciuti i risultati rendicontati nel mese di giugno, ad agosto quelli di luglio, etc.).

Ad ogni operatore che ha una incidenza di risultati positivi pari o superiore al 2% del totale di quel mese viene riconosciuta una quota pari ad almeno € 100.000,00.

4.3 Risorse finanziarie

Con provvedimento dirigenziale è stabilita l'ammontare delle risorse finanziarie per l'attuazione di questi due meccanismi di calcolo per le quote aggiuntive.

Il meccanismo prevede che ogni mese prima si calcoli la quota prevista per gli operatori di piccole dimensioni, successivamente si distribuiscono le risorse rimanenti per gli operatori che ricollocano sopra l'incidenza. Si prevede lo stanziamento di eventuali ulteriori risorse fino alla copertura di almeno € 100.000,00 per ogni operatore per il parametro B.

5 Gli operatori accreditati

Entrano nel meccanismo di assegnazione delle soglie gli operatori accreditati ai servizi al lavoro con accreditamento definitivo alla data delle verifiche periodiche programmate.

I nuovi accreditati entrano nel meccanismo delle soglie secondo la programmazione delle verifiche.

Per la prima assegnazione si intendono nuovi accreditati gli operatori che hanno un accreditamento definitivo alla data del 31.12.2018.

5.1 Gli operatori pubblici

Le Province e le loro articolazioni organizzative che esercitano le funzioni di centro per l'impiego pubblico⁴ rientrano tra gli operatori accreditati al lavoro a cui viene assegnata una soglia.

Tali operatori partecipano ai meccanismi di assegnazione delle soglie ma, in occasione delle verifiche periodiche, non è prevista la verifica dell'obiettivo minimo di rendimento. Gli altri criteri sono applicati come da regole sopra esposte.

Regione Lombardia potrà assegnare risorse aggiuntive ai soli operatori pubblici sulla base dei servizi e delle funzioni loro attribuiti.

6. Overbooking controllato

Il sistema di "overbooking controllato" consente, sulla base del monitoraggio dell'effettivo utilizzo delle risorse finanziarie e delle relative economie, di immettere risorse in misura correlata alla percentuale di avanzamento finanziario.

Per definire il dato di riferimento entro il quale Regione Lombardia stabilisce la quota di overbooking, si prende in considerazione la percentuale di avanzamento finanziario complessivo. Tale percentuale è calcolata sulla base del rapporto tra il totale dell'importo dichiarato a preventivo e il totale effettivamente rendicontato delle Doti da parte degli operatori. Si ricava così un moltiplicatore di spesa che definisce il tetto entro cui stabilire le soglie massime.

È prevista la possibilità di immettere risorse finanziarie in overbooking in concomitanza delle verifiche o nel periodo che intercorre tra una verifica e l'altra, sulla base delle disposizioni di Regione Lombardia.

Quando l'immissione di risorse in overbooking controllato avviene tra una verifica e l'altra, la rideterminazione delle soglie viene effettuata sulla base degli esiti della verifica precedente.

Se avviene in concomitanza delle verifiche si applicano i criteri dell'assegnazione delle soglie.

7. Aggiornamento del sistema

Gli stanziamenti delle risorse finanziarie, nel periodo 2020-2021, saranno disposti con provvedimenti attuativi dirigenziali.

Il sistema di assegnazione e rideterminazione delle soglie potrà essere aggiornato in base alle analisi periodiche, che terranno conto anche dei mutamenti del mercato del lavoro e dell'andamento della misura. I provvedimenti attuativi dirigenziali disporranno le azioni correttive per rimodulare i criteri di redistribuzione delle risorse, al fine di attuare gli adeguamenti necessari nel rispetto delle finalità indicate dalla Giunta.

⁴ Riferimento L.r. n. 9 del 4 luglio 2018, "Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 'Il mercato del lavoro in Lombardia'".